

Lavoratore disabile: il criterio della priorità della mobilità endoprovinciale rispetto a quella tra province costituisce discriminazione indiretta?

Cass. civ., sez. lav., ord. interlocutoria, 10 settembre 2024, n. 24336



In particolar modo, il Collegio chiede alla Corte di Giustizia di pronunciarsi sull'interpretazione dell'art. 5 «soluzioni ragionevoli per i disabili» della Direttiva 2000/78/CE, al fine di verificare se tale norma osta ad una normativa nazionale, quale quella italiana di cui al CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA, che riconosce la precedenza al personale scolastico disabile di cui all'art. 21 della l. n. 104/1992, facendo precedere la mobilità endoprovinciale alla mobilità tra province.

Inoltre, si chiede alla CGUE se ai sensi dell'art.2, paragrafo 2, lett. b) e i), la situazione di particolare svantaggio che potrebbe derivare da tali disposizioni nazionali per i docenti con disabilità superiore a 2/3 sia oggettivamente giustificata da una finalità legittima e se i mezzi impiegati per il conseguimento delle operazioni di mobilità territoriale siano appropriati o eccedenti quanto necessario per raggiungere l'obiettivo. Infine, se tale disciplina comporti una discriminazione in danno ai suddetti docenti, che si traduce nella vanificazione, nei fatti, della riconosciuta precedenza nella procedura di mobilità perché riguarda solo la mobilità endop

Cass. civ., sez. lav., ord. interlocutoria, 10 settembre 2024, n. 24336